



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 FEBBRAIO 2016, N. 203

Modifiche ed integrazioni alla direttiva approvata con DGR n. 1417/2015, disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi a soggetti privati per le abitazioni distrutte o totalmente inagibili in conseguenza agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 FEBBRAIO 2016, N. 203

Modifiche ed integrazioni alla direttiva approvata con DGR n. 1417/2015, disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi a soggetti privati per le abitazioni distrutte o totalmente inagibili in conseguenza agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e successive modifiche;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Premesso che:

- nei mesi di marzo e aprile 2013 gran parte del territorio della Regione Emilia-Romagna è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche con conseguenti fenomeni alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, ingenti danni alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali e ai beni pubblici e privati;
- con deliberazione del 9 maggio 2013 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per gli eventi in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche, lo stato di emergenza fino al 7 agosto 2013, prorogato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2013 fino al 6 ottobre 2013 e, successivamente, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013, fino al 3 febbraio 2014;
- con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 83 del 27 maggio 2013 il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza in parola, con il compito di predisporre un apposito piano di interventi urgenti e di somma urgenza, anche rimodulabile ed integrabile in una successiva fase, da sottoporre all'approvazione dello stesso Capo del Dipartimento (art. 1);
- con determinazione commissariale n. 573 del 08 luglio 2013 sono stati individuati, come da relativo elenco in allegato 1, i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi in parola;
- con determinazione commissariale n. 577 del 22 luglio 2013 è stato approvato il "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità

atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 nei Comuni del territorio della Regione Emilia-Romagna - Deliberazione del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2013 di dichiarazione dello stato di emergenza - Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013", contenente, tra l'altro, l'elenco dei Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi di cui trattasi, individuati invero già con la richiamata determinazione commissariale n. 573 del 8 luglio 2013;

- con determinazione n. 350 del 6 maggio 2014 il Commissario delegato ha approvato la rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti;

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 155 del 26 febbraio 2014, in applicazione dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 225/1992 è stato disciplinato, relativamente alla contabilità speciale n. 5760 - aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione di Bologna e intestata al Commissario - il passaggio dalla gestione commissariale al regime ordinario, individuando all'articolo 1:

- comma 1, la Regione Emilia-Romagna quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi in parola;
- comma 2, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per i fini di cui al comma 1, quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nel Piano degli interventi e relativa rimodulazione approvati dal Commissario delegato a valere sulle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5760 che viene allo stesso intestata in qualità di soggetto responsabile delle suddette iniziative;

Visto il D.L. 12 maggio 2014, n.74 coordinato con la Legge di conversione 27 giugno 2014 n.93, recante: "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche" il quale al comma 1-quinquies dell'articolo 2 dispone in particolare che le somme iscritte nei bilanci delle Regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime Regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista all'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge n. 225 del 1992 e successive modifiche, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro all'ordinario, e a tal fine sono riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite;

Dato atto che con proprie deliberazioni:

- n. 1417 del 28 settembre 2015, pubblicata sul BURERT n. 259 dell'8 ottobre 2015, si è proceduto all'approvazione del "Piano degli interventi urgenti di protezione civile connessi con l'evento atmosferico che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo e aprile 2013 in attuazione del comma 1-quinquies dell'articolo 2 del D.L. 12 maggio 2014 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 giugno 2014 n. 93", contenente, per quanto qui rileva, la direttiva disciplinate i criteri, le modalità

e i termini per la concessione dei contributi ai soggetti privati per le abitazioni principali distrutte o inagibili e la modulistica per la presentazione delle relative domande, di seguito, direttiva;

- n. 1909 del 24 novembre 2015 si è provveduto a prorogare dal 30 novembre 2015 al 15 gennaio 2016 il termine per la presentazione, da parte degli aventi titolo, delle domande di contributo per le abitazioni distrutte o totalmente inagibili di cui alla direttiva approvata con la sopra richiamata deliberazione n. 1417/2015;

Preso atto che diversi Comuni interessati dall'applicazione della direttiva in parola hanno segnalato la necessità di procedere alla sua revisione, in particolare, in relazione:

- all'obbligo attualmente previsto all'articolo 9, comma 3, di previa demolizione dell'abitazione principale distrutta o inagibile, da ricostruire in sito o da delocalizzare, nei casi in cui non si possa procedere alla demolizione perché non consentita dalle vigenti normative di settore o dai vigenti piani e strumenti urbanistici ovvero nel caso in cui l'abitazione principale sia parte di una unità strutturale o aggregato strutturale comprendente anche abitazioni secondarie con il rischio che la demolizione comprometta la sicurezza strutturale di queste;

- alla necessità di prevedere che il contributo per il ripristino dell'abitazione principale inagibile, ubicata in una unità o aggregato strutturale, tramite interventi di consolidamento di cui all'articolo 10 possa essere impiegato a copertura anche della quota parte delle spese sostenute per il ripristino degli elementi strutturali e di finitura e degli impianti costituenti parti comuni delle unità o aggregati comprendenti abitazioni secondarie;

- alla necessità di prevedere, al fine di imprimere la massima celerità ai procedimenti di liquidazione dei contributi da parte dei Comuni agli aventi titolo, il trasferimento delle relative risorse ai Comuni contestualmente all'assegnazione delle stesse, rivedendo il procedimento previsto attualmente agli articoli 17 e 21;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione delle integrazioni e modifiche della direttiva in parola come dettagliato nel dispositivo della presente delibera;

Ritenuto peraltro necessario, in ragione delle modifiche ed integrazioni approvate con la presente delibera, procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo da parte degli interessati;

Richiamatele deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i;
- n. 2148 del 21 dicembre 2015 che ha prorogato fino al 29 febbraio 2016 l'incarico di Direttore generale "Ambiente e difesa del suolo e della costa" conferito al Dott. Giuseppe Bortone con DGR n. 2060 del 20 dicembre 2010;
- n. 2260/2015 del 28 dicembre 2015 con cui, l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, conferito al dott. Maurizio Mainetti con DGR. n. 1080/2012, è stato prorogato sino al 31 luglio 2017;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa,

protezione civile e politiche ambientali e della montagna";

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di apportare modifiche ed integrazioni alla "Direttiva disciplinate i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi ai soggetti privati per le abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili in conseguenza agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna", approvata con propria delibera n. 1417/2015 e pubblicata nel Bollettino ufficiale Telematico della regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 259 del 8 ottobre 2015, prevedendo che:

- all'articolo 1 è inserito il seguente comma 3:

"3. Nei casi in cui l'abitazione principale sia stata dichiarata in conseguenza degli eventi di cui al comma 2 parzialmente inagibile e l'inagibilità, con esclusione delle pertinenze, riguardi locali funzionalmente essenziali all'uso abitativo, è consentito l'accesso ad una delle tipologie di contributo di cui all'articolo 2, previa adozione da parte della competente autorità di un provvedimento di sgombero dei soggetti ivi residenti e dimoranti abitualmente fin dalla data dell'evento.".

- all'articolo 5:

- comma 1, le parole "30 novembre 2015" sono sostituite dalle parole "30 marzo 2016".

- dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi 7 e 8:

"7. Nel caso in cui l'abitazione principale sia in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a riscuotere anche a loro nome e per loro conto il contributo di cui alla presente direttiva; la delega, conferita utilizzando il "Modulo delega del comproprietario" allegato alla presente direttiva, deve essere prodotta al Comune al momento della presentazione ai sensi dell'articolo 19 della richiesta di erogazione in acconto del contributo e comunque non oltre la data di presentazione della documentazione di cui all'articolo 20 per l'erogazione del contributo a saldo.

8. Ferma restando l'estraneità dell'amministrazione a eventuali controversie tra i comproprietari, in assenza della delega di cui al comma 7:

a) il contributo di cui all'articolo 9 è erogato al comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente alla spesa da lui sostenuta e debitamente documentata, con esclusione pertanto della spesa eventualmente sostenuta da altri comproprietari che non hanno conferito la delega, sebbene questi ultimi risultino comproprietari anche della nuova abitazione;

b) il contributo di cui all'articolo 10 è erogato al comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente alla spesa da lui sostenuta e debitamente documentata, con esclusione pertanto della spesa eventualmente sostenuta da altri comproprietari che non hanno conferito la delega.

- all'articolo 9:

- dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:

"2-bis. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso, in alternativa, per gli interventi di ristrutturazione di una esistente abitazione di proprietà; in tal caso, la percentuale, entro il limite dell'80%, si applica sul minor valore tra il costo/mq commisurato alla superficie complessiva sia dell'abitazione principale distrutta o inagibile sia dell'abitazione da ristrutturare

e il costo di ristrutturazione.”.

- alla fine del comma 3 è inserito il seguente periodo:

“Non si fa luogo alla demolizione nel caso in cui la stessa sia vietata dalle vigenti normative di settore o dai vigenti piani e strumenti urbanistici ovvero nel caso in cui l'abitazione principale sia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale comprendente anche abitazioni secondarie, con il rischio che la demolizione comprometta la sicurezza strutturale di queste. Per la definizione di aggregato strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni - NTC 2008”.

- al comma 4, dopo le parole “Per la” è inserita la parola “eventuale”.

- all'articolo 10, comma 4, dopo le parole “di cui al presente” è inserita la parola “articolo”.

- dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo 10-bis:

“Art. 10-bis

Parti comuni di un edificio residenziale

1. Per l'unità strutturale o l'aggregato strutturale con più abitazioni, di cui alcune costituenti alla data dell'evento calamitoso abitazioni principali ed altre non costituenti a tale data abitazioni principali (cd. abitazioni secondarie) facenti capo alla medesima proprietà, gli interventi sugli elementi strutturali, di finitura e sugli impianti danneggiati di cui all'articolo 10, costituenti parti comuni dell'unità strutturale o dell'aggregato strutturale, compresa la quota parte riferita alle abitazioni secondarie - sono ammessi a contributo fino a concorrenza del massimale ivi stabilito di € 80.000,00 per ciascuna abitazione principale; ove dal massimale non residui alcuna somma in quanto il massimale eventualmente spettante è necessario a coprire la spesa per gli interventi sull'abitazione principale, la spesa per la quota delle parti comuni riferita alle abitazioni secondarie rimane a carico della proprietà.

2. Ferma restando l'estraneità dell'amministrazione a eventuali controversie tra i proprietari il precedente comma 1 si applica anche per le parti comuni dell'unità strutturale o aggregato strutturale costituiti da abitazioni principali e secondarie non facenti capo alla medesima proprietà, con la precisazione che:

a) nel caso di interventi già eseguiti sulle parti comuni, i proprietari delle abitazioni secondarie devono conferire apposita delega, utilizzando il “Modulo accordo per l'esecuzione dei lavori e/o delega alla riscossione del contributo per le parti comuni di un edificio residenziale” allegato alla presente direttiva, al o ai proprietari della o delle abitazioni principali con mandato a riscuotere anche per loro conto il contributo e produrla al Comune entro il termine perentorio del 30 marzo 2016; in caso contrario e comunque in mancanza di somme residue dal massimale di € 80.000,00 previsto per ciascuna abitazione principale, la spesa per la quota delle parti comuni riferita alle abitazioni secondarie rimane a carico dei rispettivi proprietari;

b) nel caso di interventi ancora da eseguire sulle parti comuni, i proprietari di tutte le abitazioni sottoscrivono, prima dell'esecuzione degli interventi, un apposito accordo, utilizzando il modulo di cui alla precedente lettera a), da produrre al Comune entro il termine perentorio del 30 marzo 2016, con il quale, convengono di volersi avvalere di quanto previsto dalla presente disposizione e, a tal fine, conferiscono la delega ad uno dei proprietari di abitazione principale ad eseguire i lavori per le parti comuni danneggiate e, a tutti i proprietari delle abitazioni principali, la delega a riscuotere anche per loro conto il contributo; in assenza

dell'accordo e delle deleghe in parola e, comunque, in mancanza di somme residue dal massimale di € 80.000,00 previsto per ciascuna abitazione principale, la spesa per la quota delle parti comuni riferita alle abitazioni secondarie rimane a carico dei rispettivi proprietari

3. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente articolo è comunque necessaria una perizia asseverata dei danni alle parti comuni dell'edificio residenziale redatta in conformità a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, da allegarsi al modulo di cui al precedente comma 2, lettera a). E' concesso un contributo fino all'80% delle spese sostenute per le prestazioni tecniche e comunque nel limite del 10% dei lavori nonchè per la perizia asseverata di cui al presente comma e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00; tale contributo costituisce quota parte della somma residua del massimale di €. 80.000,00.

- all'articolo 17:

- comma 1, lettera b), dopo le parole “risorse assegnabili” sono inserite le parole “e liquidabili”.

- comma 3), dopo la parola “assegnazione” sono inserite le parole “e la contestuale liquidazione”.

- comma 4), dopo le parole “del provvedimento di assegnazione” sono inserite le parole “e liquidazione”.

- all'articolo 18, comma 1), dopo le parole “mediante la produzione” sono inserite le parole “della documentazione necessaria, compresa quella di spesa,”.

- all'articolo 20, dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti commi 2 e 3:

“2. L'importo del contributo assegnato e comunicato dal Comune all'interessato ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, fermo restando che in nessun caso può essere rideterminato in aumento, è rideterminato in diminuzione in sede di liquidazione, qualora:

a) nel caso di cui all'articolo 9, il contributo assegnato sia stato determinato in base alla superficie complessiva dell'abitazione distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq e la nuova abitazione abbia superficie complessiva minore o il prezzo di acquisto o il costo di costruzione o di ristrutturazione sia di importo inferiore come previsto ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 9;

b) nel caso di cui all'articolo 10, il contributo assegnato sia stato determinato sull'importo stimato dei danni ammissibili e la spesa effettivamente sostenuta sia di importo inferiore a quello stimato.

3. Ove il contributo liquidato sia di importo inferiore a quello assegnato, il Comune dovrà restituire e riversare la differenza alla contabilità speciale intestata al Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile secondo quanto previsto all'articolo 21.”.

- l'articolo 21 è sostituito con il seguente:

“Art. 21

Rendicontazione della spesa e restituzione di eventuali economie accertate dai Comuni

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 24 mesi di cui al comma 1 dell'articolo 18, ovvero - qualora i contributi siano liquidati a saldo a tutti gli aventi diritto prima del suddetto termine di 24 mesi - entro 60 giorni dall'ultima liquidazione eseguita, il Comune a rendiconto della spesa trasmette all'Agenzia regionale di protezione civile un elenco riepilogativo delle pratiche liquidate corredato da copia conforme all'originale degli atti amministrativi di liquidazione,

evidenziando per singola pratica l'importo di eventuali economie accertate e da restituire e riversare nella contabilità speciale intestata al Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile secondo le indicazioni che quest'ultima fornirà, previa verifica della completezza e correttezza dei dati riportati nei predetti atti comunali.

2. In caso di inesatto accertamento delle economie di cui al comma precedente, l'Agenzia richiederà al Comune le necessarie rettifiche.”.

2. di riportare in Allegato 1 il testo della direttiva approvata con propria delibera n. 1417/2015 coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al punto 1 del dispositivo della presente delibera, evidenziate in grassetto corsivo;

3. di stabilire che:

- per l'accesso ai contributi di cui alla direttiva, il provvedimento di sgombero dell'abitazione principale previsto al comma 3 dell'articolo 1, inserito con la presente delibera, deve essere adottato entro il 10 marzo 2016;

- per l'accesso al contributo previsto al comma 2-bis dell'articolo 9 della direttiva, inserito con la presente delibera, la proprietà dell'abitazione da ristrutturare deve risultare in capo al richiedente il contributo in base a titolo avente data certa ed anteriore all'8 ottobre 2015, data di pubblicazione nel BURERT

della propria delibera n. 1417/2015;

4. di fissare al 30 marzo 2016 il nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo, già fissato al 30 novembre 2015 con propria delibera n. 1417/2015 e prorogato al 15 gennaio 2016 con propria delibera n. 1909/2015, utilizzando il modulo DC/P allegato alla direttiva, dando atto pertanto che il termine di 60 giorni di cui all'articolo 7, comma 1, per la trasmissione degli elenchi riepilogativi da parte dei Comuni all'Agenzia regionale di protezione civile decorre dal 30 marzo 2016;

5. di stabilire la ricevibilità delle domande di contributo già presentate dopo il termine del 15 gennaio 2015 previsto dalla propria delibera n. 1909/2015 e prima della pubblicazione nel BURERT della presente delibera;

6. di pubblicare la presente delibera, la direttiva in Allegato 1 e la relativa modulistica, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

7. di pubblicare, altresì, la presente delibera, la direttiva in Allegato 1 e la relativa modulistica, nel portale della protezione civile regionale al seguente indirizzo: <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/83-2013>.

ALLEGATO 1

DIRETTIVA DISCIPLINANTE I CRITERI, LE MODALITA' E I TERMINI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DISTRUTTE O TOTALMENTE INAGIBILI IN CONSEGUENZA AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEI MESI DI MARZO E APRILE 2013 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Art. 1**Finalità e ambito di applicazione**

1. La presente direttiva stabilisce criteri, termini e modalità per la concessione di contributi per le abitazioni, comprese quelle rurali, distrutte o sgomberate in quanto dichiarate totalmente inagibili con provvedimento adottato dalla competente autorità e destinate, alla data degli eventi calamitosi di cui al comma 2, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, secondo la definizione di cui al successivo articolo 3.
2. La distruzione o l'inagibilità delle abitazioni devono essere in rapporto di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici - nel seguito indicati per brevità come evento calamitoso - che hanno colpito nei mesi di marzo e aprile 2013 i comuni dell'Emilia-Romagna individuati con determinazione commissariale n. 573/2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 206 del 23 luglio 2013.
3. *Nei casi in cui l'abitazione principale sia stata dichiarata in conseguenza degli eventi di cui al comma 2 parzialmente inagibile e l'inagibilità, con esclusione delle pertinenze, riguardi locali funzionalmente essenziali all'uso abitativo, è consentito l'accesso ad una delle tipologie di contributo di cui all'articolo 2, previa adozione da parte della competente autorità di un provvedimento di sgombero dei soggetti ivi residenti e dimoranti abitualmente fin dalla data dell'evento.*

Art. 2**Tipologie di contributo**

1. Nei casi di demolizione e ricostruzione nel medesimo sito (area di sedime) dell'abitazione principale distrutta o totalmente inagibile o di demolizione e delocalizzazione di questa, tramite nuova costruzione o acquisto di un'altra unità abitativa principale nello stesso o in altro Comune della Regione Emilia-Romagna, è previsto il contributo di cui all'articolo 9, nei limiti e alle condizioni ivi indicate.
2. Nei casi in cui l'inagibilità totale dell'abitazione principale sia rimuovibile tramite interventi di consolidamento del fabbricato, è previsto il contributo di cui all'articolo 10 nei limiti e alle condizioni ivi indicate.
3. Non sono concessi contributi per quelle abitazioni principali, totalmente inagibili ma non distrutte, la cui inagibilità, dichiarata a causa del solo rischio esterno rappresentato dal movimento di versante, risulti completamente rimossa a seguito di interventi di consolidamento di abitati da parte dell'amministrazione pubblica.

Art. 3

Definizione di unità immobiliari destinate ad abitazione principale del proprietario o del terzo

1. Ai fini del presente provvedimento:
 - per abitazione principale si intende quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario o di un terzo.
 - per terzo si intende il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) risultante da atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso.
2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa la dimora abituale nell'abitazione in cui risulta stabilita, alla data dell'evento calamitoso, la residenza anagrafica, il Comune richiede all'interessato la documentazione necessaria a comprovare la effettiva dimora (es.: atto costitutivo di usufrutto o contratto di locazione o comodato, utenze e relativi consumi) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

Art. 4

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva gli immobili ad uso produttivo, compreso il settore agricolo, le unità immobiliari destinate ad uso commerciale, uffici e studi professionali anche se ubicate in edifici in cui sono presenti unità immobiliari destinate ad uso abitativo, gli edifici o le singole unità immobiliari destinate anche in parte ad uso abitativo ma di proprietà di una impresa.
2. Sono altresì esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva i danni:
 - a) ai beni mobili e beni mobili registrati;
 - b) ai fabbricati, anche se ad uso abitativo principale, non dichiarati inagibili;
 - c) alle sole pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, dell'unità principale (abitazione) del fabbricato nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione. (Per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni-NTC 2008);
 - d) ad aree e fondi esterni al fabbricato;
 - e) ai fabbricati o a porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi qualora tali difformità costituiscono variazioni essenziali ai sensi della normativa statale e regionale vigenti all'epoca della realizzazione, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi o sia stata presentata la relativa richiesta debitamente documentata, il cui esito positivo costituisce condizione necessaria per l'accesso al contributo; nelle more della conclusione dell'istruttoria della pratica di sanatoria, la domanda di contributo, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla presente direttiva, è accolta dal Comune con riserva;
 - f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

- g) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

Art. 5
Termini, luogo e modalità di presentazione
della domanda di contributo

1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, di cui all'articolo 2, commi 1 o 2, devono presentare, **entro il termine perentorio del 30 marzo 2016** al Comune in cui è ubicata l'abitazione distrutta o totalmente inagibile, apposita domanda, utilizzando il modulo DC/P allegato alla presente direttiva.
2. La domanda di contributo è sottoscritta dal proprietario dell'abitazione distrutta o totalmente inagibile adibita alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale dello stesso proprietario o di un terzo.
3. La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.
4. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta ordinaria o PEC, alla domanda deve essere allegata la fotocopia o la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.
5. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione, di cui al successivo articolo 6, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria con raccomandata a.r., dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 30 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.
6. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
7. *Nel caso in cui l'abitazione principale sia in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a riscuotere anche a loro nome e per loro conto il contributo di cui alla presente direttiva; la delega, conferita utilizzando il "Modulo delega del comproprietario" allegato alla presente direttiva, deve essere prodotta al Comune al momento della presentazione ai sensi dell'articolo 19 della richiesta di*

erogazione in acconto del contributo e comunque non oltre la data di presentazione della documentazione di cui all'articolo 20 per l'erogazione del contributo a saldo.

8. *Ferma restando l'estraneità dell'amministrazione a eventuali controversie tra i comproprietari, in assenza della delega di cui al comma 7:*
- a) *il contributo di cui all'articolo 9 è erogato al comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente alla spesa da lui sostenuta e debitamente documentata, con esclusione pertanto della spesa eventualmente sostenuta da altri comproprietari che non hanno conferito la delega, sebbene questi ultimi risultino comproprietari anche della nuova abitazione;*
 - b) *il contributo di cui all'articolo 10 è erogato al comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente alla spesa da lui sostenuta e debitamente documentata, con esclusione pertanto della spesa eventualmente sostenuta da altri comproprietari che non hanno conferito la delega.*

Art. 6

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda di contributo si deve allegare:
 - a) la documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 - b) la perizia asseverata da professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, da redigersi nei soli casi di abitazione principale totalmente inagibile e riportante gli elementi specificati all'articolo 11, compresa l'attestazione se per l'abitazione siano necessari la demolizione e gli interventi di cui all'articolo 9 o siano sufficienti gli interventi di cui all'articolo 10;
 - c) elaborato planimetrico catastale da cui si evinca l'attuale stato di consistenza dell'abitazione principale totalmente inagibile, nel caso di richiesta di contributo di cui all'articolo 9, da redigersi, in mancanza, dal professionista incaricato della perizia asseverata unitamente allo stato di legittimazione da prodursi, quest'ultimo, anche nel caso di richiesta di contributo di cui all'articolo 10;
 - d) elaborato planimetrico della nuova abitazione, ove già costruita o acquistata;
 - e) in presenza di copertura assicurativa dell'immobile, copia della relativa polizza e, qualora alla data di presentazione della domanda l'indennizzo assicurativo sia già stato percepito, la quietanza liberatoria unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni come stabilito al successivo articolo 8, comma 2 ;
 - f) in presenza di contributi per i danni conseguenti agli eventi di cui alla presente direttiva corrisposti da altro ente pubblico, idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è corrisposto.

Art. 7

Istruttoria delle domande di contributo

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, i Comuni effettuano la relativa istruttoria, controllando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio ivi rese e trasmettono all'Agenzia regionale di protezione civile, unitamente ad una nota nella quale deve essere precisato il numero complessivo delle domande presentate e di quelle respinte con la relativa motivazione:

- a) l'elenco riepilogativo definitivo delle domande ritenute ammissibili a contributo, utilizzando apposito modulo, che sarà reso disponibile dall'Agenzia regionale di protezione civile;
- b) l'esito dell'istruttoria e dei controlli eseguiti, utilizzando apposito modulo che sarà reso disponibile dall'Agenzia regionale di protezione civile in cui daranno conto della documentazione e certificazione esaminata a riscontro delle dichiarazioni sostitutive, ivi comprese le perizie asseverate per le abitazioni principali totalmente inagibili, nonché di quanto previsto agli articoli 12 e 13.

Art. 8

Indennizzi assicurativi e contributi di altro ente pubblico

1. In presenza di indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo da parte delle Compagnie di assicurazioni o di contributo corrisposto o da corrispondersi da parte di altro ente pubblico, dal danno ammissibile a contributo determinato secondo i criteri di cui alla presente direttiva andrà detratto l'indennizzo assicurativo e il contributo di altro ente pubblico effettivamente percepito o percipiando.
2. Il richiedente il contributo dovrà produrre al Comune copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.
3. La documentazione di cui al precedente comma 2 qualora non allegata alla domanda di contributo dovrà essere prodotta al Comune non appena disponibile e, in ogni caso, unitamente alla documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo entro il termine perentorio di 24 mesi di cui al successivo articolo 18, comma 1.

Art. 9

Contributo per la demolizione e la ricostruzione dell'abitazione principale distrutta o totalmente inagibile o per la demolizione e la costruzione o l'acquisto di altra unità abitativa

1. Il contributo di cui al presente articolo è concesso fino all'80% della spesa sostenuta per la ricostruzione nel medesimo sito (area di sedime), la nuova costruzione o l'acquisto di altra unità abitativa nello stesso o in un altro Comune della Regione Emilia Romagna nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata - determinato dalla Regione con delibera consiliare 21 dicembre 2000, n. 133, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e del relativo decreto ministeriale attuativo del 5 agosto 1994 - pari ad Euro 1.032,91 moltiplicato per la superficie complessiva (Sc) non superiore a quella distrutta e comunque non superiore a 120 metri quadrati¹. Il predetto limite di costo aggiornato sulla base dell'ultima variazione percentuale

¹ Al fine di calcolare la superficie complessiva (Sc), occorre fare riferimento alla superficie utile abitabile (Su), alla superficie non residenziale (Snr) e alla superficie parcheggi (Sp) come definite nel paragrafo "Parametri di riferimento" dell'Allegato A) alla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 133/2000, con i necessari adattamenti alle particolari finalità di cui alla presente Direttiva, così come di seguito specificate:

Su = superficie utile abitabile: superficie di pavimento dell'unità immobiliare misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e, ove presenti, delle scale interne;

dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ai sensi dell'articolo 9 del citato D.M. del 5 agosto 1994, antecedente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di contributo, è pari ad € **1.454,34/mq.**

2. Qualora il costo effettivo per la ricostruzione in sito o la costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa principale sia inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1, la percentuale, entro il limite dell'80%, si applica al costo effettivo, IVA inclusa, al netto di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di altro ente pubblico e/o Compagnie di assicurazioni.

2-bis. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso, in alternativa, per gli interventi di ristrutturazione di una esistente abitazione di proprietà; in tal caso, la percentuale, entro il limite dell'80%, si applica sul minor valore tra il costo/mq commisurato alla superficie complessiva sia dell'abitazione principale distrutta o inagibile sia dell'abitazione da ristrutturare e il costo di ristrutturazione.

3. La liquidazione del contributo è subordinata alla previa demolizione dell'abitazione distrutta o totalmente inagibile comprovata da idonea documentazione verificata dal Comune anche attraverso apposito sopralluogo. ***Non si fa luogo alla demolizione nel caso in cui la stessa sia vietata dalle vigenti normative di settore o dai vigenti piani e strumenti urbanistici ovvero nel caso in cui l'abitazione principale sia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale comprendente anche abitazioni secondarie, con il rischio che la demolizione comprometta la sicurezza strutturale di queste. Per la definizione di aggregato strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni – NTC 2008.***
4. Per la ***eventuale*** demolizione dell'unità abitativa non recuperata e per lo smaltimento delle relative macerie è concesso un contributo fino all'80% della spesa sostenuta, IVA inclusa, al netto di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di altro ente pubblico e/o Compagnie di assicurazioni e comunque entro il limite di Euro 10.000,00.
5. Il contributo di cui al presente articolo può essere erogato in due soluzioni, in acconto e a saldo, secondo quanto previsto agli articoli 19 e 20.

Art. 10

Contributo per il ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale dichiarata totalmente inagibile tramite interventi di consolidamento

1. Qualora per il ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale, dichiarata totalmente inagibile, secondo l'attestazione del professionista incaricato resa nella perizia asseverata non sia necessario procedere alla sua demolizione e agli interventi di cui all'articolo 9 ma siano sufficienti gli interventi di consolidamento del fabbricato, il contributo è concesso per le sole

Snr = superficie non residenziale: superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell'unità immobiliare, quali logge, balconi, proiezione delle scale interne ove presenti, cantine e soffitte, misurate al netto dei muri perimetrali e interni. Va ricompresa, ove presente, anche la centrale termica di superficie fino a un massimo di 4 mq.;

Sp = superficie di parcheggio: superficie da destinare ad autorimessa chiusa o posto macchina coperto di pertinenza dell'unità immobiliare;

Sc = superficie complessiva: superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della Snr e della Sp., dove la Snr e la Sp devono essere contenuti comunque entro il 45% della Su.

Sc = Su + 60% (Snr + Sp)

spese finalizzate al ripristino degli elementi strutturali e di finitura ad essi strettamente connessi e degli impianti tecnologici di seguito indicati:

- fondazioni;
 - copertura;
 - elementi strutturali e non strutturali orizzontali e verticali;
 - impianto elettrico, termico, idraulico/fognario;
 - infissi interni ed esterni.
2. Il contributo è concesso fino al 80% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di altro ente pubblico e/o Compagnie di assicurazioni e comunque non oltre l'importo di Euro **80.000,00**.
 3. Tra le spese di cui al comma 2 sono ricomprese quelle per prestazioni tecniche (es. progettazione, direzione lavori), ammissibili a contributo entro il 10%, (oneri riflessi inclusi), dell'importo dei lavori, al netto dell'IVA, ammissibili a contributo, unicamente qualora tali prestazioni siano necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia.
 4. Il contributo di cui al presente *articolo* è erogato in un'unica soluzione, secondo quanto previsto all'articolo 20.

Art. 10-bis

Parti comuni di un edificio residenziale

1. *Per l'unità strutturale o l'aggregato strutturale con più abitazioni, di cui alcune costituenti alla data dell'evento calamitoso abitazioni principali ed altre non costituenti a tale data abitazioni principali (cd. abitazioni secondarie) facenti capo alla medesima proprietà, gli interventi sugli elementi strutturali, di finitura e sugli impianti danneggiati di cui all'articolo 10, costituenti parti comuni dell'unità strutturale o dell'aggregato strutturale, compresa la quota parte riferita alle abitazioni secondarie - sono ammessi a contributo fino a concorrenza del massimale ivi stabilito di € 80.000,00 per ciascuna abitazione principale; ove dal massimale non residui alcuna somma in quanto il massimale eventualmente spettante è necessario a coprire la spesa per gli interventi sull'abitazione principale, la spesa per la quota delle parti comuni riferita alle abitazioni secondarie rimane a carico della proprietà.*
2. *Ferma restando l'estraneità dell'amministrazione a eventuali controversie tra i proprietari il precedente comma 1 si applica anche per le parti comuni dell'unità strutturale o aggregato strutturale costituiti da abitazioni principali e secondarie non facenti capo alla medesima proprietà, con la precisazione che:*
 - a) *nel caso di interventi già eseguiti sulle parti comuni, i proprietari delle abitazioni secondarie devono conferire apposita delega, utilizzando il "Modulo accordo per l'esecuzione dei lavori e/o delega alla riscossione del contributo per le parti comuni di un edificio residenziale" allegato alla presente direttiva, al o ai proprietari della o*

- delle abitazioni principali con mandato a riscuotere anche per loro conto il contributo e produrla al Comune entro il termine perentorio del 30 marzo 2016; in caso contrario e comunque in mancanza di somme residue dal massimale di € 80.000,00 previsto per ciascuna abitazione principale, la spesa per la quota delle parti comuni riferita alle abitazioni secondarie rimane a carico dei rispettivi proprietari;*
- b) nel caso di interventi ancora da eseguire sulle parti comuni, i proprietari di tutte le abitazioni sottoscrivono, prima dell'esecuzione degli interventi, un apposito accordo, utilizzando il modulo di cui alla precedente lettera a), da produrre al Comune entro il termine perentorio del 30 marzo 2016, con il quale, convengono di volersi avvalere di quanto previsto dalla presente disposizione e, a tal fine, conferiscono la delega ad uno dei proprietari di abitazione principale ad eseguire i lavori per le parti comuni danneggiate e, a tutti i proprietari delle abitazioni principali, la delega a riscuotere anche per loro conto il contributo; in assenza dell'accordo e delle deleghe in parola e, comunque, in mancanza di somme residue dal massimale di € 80.000,00 previsto per ciascuna abitazione principale, la spesa per la quota delle parti comuni riferita alle abitazioni secondarie rimane a carico dei rispettivi proprietari.*
- 3. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente articolo è comunque necessaria una perizia asseverata dei danni alle parti comuni dell'edificio residenziale redatta in conformità a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, da allegarsi al modulo di cui al precedente comma 2, lettere a). E' concesso un contributo fino all'80% delle spese sostenute per le prestazioni tecniche e comunque nel limite del 10% dei lavori nonché per la perizia asseverata di cui al presente comma e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00; tale contributo costituisce quota parte della somma residua del massimale di € 80.000,00.*

Art. 11

Perizia asseverata dal professionista incaricato per le abitazioni principali totalmente inagibili

1. Alle domande di contributo per le sole abitazioni principali totalmente inagibili presentate ai sensi dell'articolo 9 o dell'articolo 10, deve essere allegata una **perizia asseverata** redatta da professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni periziati, da cui deriva l'inagibilità strutturale dell'abitazione, e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;
 - b) attestare se sia necessario procedere alla demolizione dell'abitazione ed agli interventi di cui all'articolo 9 o agli interventi di cui all'articolo 10;
 - c) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale);
 - d) precisare se i danni riguardano sia l'unità principale (abitazione) sia l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage) del fabbricato, specificando se la pertinenza consiste in una distinta unità strutturale rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione (per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni-NTC 2008), oppure unicamente l'una o l'altra. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza dell'unità abitativa sia censita al NCEU con un proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo.
 - e) descrivere i danni e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura ad essi strettamente connessi, gli impianti e gli infissi di cui all'articolo 10, comma 1, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico

- estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi di cui alla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1048/2012, pubblicata sul BURERT n. 137/2012 e s.m.i., consultabile in: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzari> o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA; per le sole fondazioni, è ammessa a contributo, nei limiti di cui all'articolo 10, la spesa per interventi di consolidamento anche con elementi strutturali non preesistenti all'evento calamitoso ove questi siano attestati come necessari.
- f) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera e), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
 - g) distinguere sia nel caso di cui alla lettera e) che in quello di cui alla lettera f) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, e pertanto non ammissibili a contributo.
2. Nel caso di demolizione dell'abitazione ed interventi di cui all'articolo 9, il perito oltre a quanto previsto nelle lettere a), b), c) e d), del precedente comma 1, deve:
- a) attestare l'eventuale divieto di ricostruzione in sito (area di sedime) sulla base dei Piani di assetto idrogeologico e degli strumenti urbanistici vigenti ovvero a causa della non sussistenza, di fatto, delle condizioni di sicurezza idrogeologica;
 - b) attestare per l'intervento di demolizione la congruità della relativa spesa secondo l'elenco prezzi di cui al precedente comma 1, lettera e);
 - c) indicare la superficie utile abitabile (Su) e le eventuali superfici non residenziali (Snr) e superfici parcheggi (Sp) dell'abitazione totalmente inagibile, determinate in base ai criteri di cui all'articolo 9 e procedere al calcolo della superficie complessiva (Sc) in base ai criteri di cui al medesimo articolo 9.
 - d) nel caso di costruzione o acquisto di altra abitazione principale, indicarne, in presenza di dati già disponibili, la superficie utile abitabile (Su) e le eventuali superfici non residenziali (Snr) e superfici parcheggi (Sp) determinate in base ai criteri di cui all'articolo 9 con la precisazione se, dette superfici, sono state ricavate esaminando la planimetria catastale ovvero a seguito di appositi rilievi in loco e procedere al calcolo della superficie complessiva (Sc) in base ai criteri di cui all'articolo 9.
3. E' concesso un contributo fino all'80% delle spese sostenute per la perizia asseverata e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00; tale contributo costituisce quota parte del contributo di cui all'articolo 9 o all'articolo 10.

Art. 12

Relazione tecnica del Comune per le abitazioni principali distrutte

1. Per le abitazioni principali distrutte, in luogo della perizia asseverata dal professionista incaricato dal richiedente il contributo, il Comune redige una relazione tecnica nella quale devono essere attestati e riportati i dati richiesti sia nelle lettere a), c) e d) del comma 1 sia nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 11.

Art. 13

Verifiche del Comune per le abitazioni principali distrutte e per le abitazioni principali totalmente inagibili

1. Il Comune, oltre ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di contributo, deve verificare:
 - a) la conformità delle abitazione principali distrutte o totalmente inagibili agli strumenti edilizi ed urbanistici vigenti al momento della realizzazione dell'immobile o il conseguimento di tale conformità in seguito a sanatorie di legge;
 - b) se il computo metrico estimativo di cui all'articolo 11, comma 1, sia stato redatto dal perito di parte in conformità a quanto ivi previsto.

Art. 14

Divieto di cumulo e aliquota percentuale per la determinazione del contributo

1. Non è consentito cumulare il contributo previsto all'articolo 9 con quello previsto all'articolo 10.
2. La percentuale del 80% stabilita nella presente direttiva potrebbe subire anche una significativa riduzione in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo e risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Art. 15

Trasferimento della proprietà dell'abitazione principale del proprietario o del terzo per atto tra vivi

1. Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'abitazione principale distrutta o totalmente inagibile decade dal contributo, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento:
 - a) della proprietà al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità immobiliare la residenza anagrafica e la dimora abituale;
 - b) della nuda proprietà del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto.
 - c) della proprietà a favore della persona residente anagraficamente e dimorante abitualmente (convivente) alla data dell'evento calamitoso con il proprietario.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contributo è corrisposto ai soggetti ivi indicati che acquisiscono la proprietà o la nuda proprietà dietro presentazione di fatture e/o ricevute fiscali attestanti la spesa sostenuta riferibile agli interventi ammessi a contributo ancorché intestate in parte al precedente proprietario. In ogni caso è sempre necessaria la rinuncia espressa al contributo del precedente proprietario che ha presentato la domanda di contributo. Se la documentazione di spesa è intestata tutta al precedente proprietario il contributo è erogato a quest'ultimo, salvo che nell'atto di trasferimento della proprietà sia pattuito il subentro del nuovo proprietario nel diritto a percepire il contributo.
4. In presenza di più soggetti aventi titolo al contributo alle condizioni previste nel presente articolo, il contributo è corrisposto al soggetto delegato dagli altri aventi diritto a mezzo di scrittura privata autenticata. La pubblica amministrazione rimane comunque estranea a eventuali controversie tra tali soggetti.

Art. 16

Decesso del proprietario

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e anche prima dell'inizio dei lavori, il contributo è corrisposto agli eredi o ai soggetti che fin dalla data dell'evento calamitoso risultano conviventi ovvero residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente nell'abitazione principale distrutta o totalmente inagibile del proprietario e che inizino o proseguano i lavori di ricostruzione, provvedano alla nuova costruzione o stipulino o subentrino nella titolarità del contratto preliminare di compravendita della nuova abitazione.
2. In assenza dei soggetti di cui al comma 1, il contributo è corrisposto agli eredi, ancorché per gli stessi l'abitazione non si configuri come principale alla data dell'evento calamitoso, unicamente qualora il decesso del proprietario intervenga dopo l'inizio lavori, debitamente documentato, o successivamente alla data di stipula del contratto preliminare o definitivo di compravendita della nuova abitazione.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi il contributo è corrisposto ai soggetti ivi individuati dietro presentazione delle fatture e/o ricevute fiscali e, ove ricorra il caso, del contratto preliminare o definitivo di compravendita attestanti la spesa sostenuta riferibile agli interventi ammessi a contributo ancorché intestati in tutto o in parte al proprietario deceduto.
4. In presenza di più eredi aventi titolo al contributo alle condizioni previste nel presente articolo, il contributo è corrisposto al soggetto delegato dagli altri aventi diritto a mezzo di scrittura privata autenticata.
5. La pubblica amministrazione rimane comunque estranea ad eventuali controversie relative alla successione ereditaria.

Art. 17

Assegnazione delle risorse finanziarie ai Comuni

1. Al fine di ripartire e assegnare proporzionalmente i finanziamenti ai Comuni interessati, l'Agenzia regionale di protezione civile, acquisita la documentazione di cui all'articolo 7, provvede:
 - a) a determinare l'aliquota percentuale concretamente applicabile, nei limiti dell'80%;
 - b) a quantificare le risorse assegnabili *e liquidabili* ai singoli Comuni a copertura dei contributi relativi alle domande accolte.
2. Qualora, per gli interventi previsti all'articolo 9, in sede di quantificazione del contributo da assegnare non siano ancora disponibili i dati relativi alla superficie complessiva e/o al prezzo di acquisto della nuova abitazione il contributo da assegnare sarà quantificato sulla base della sola superficie dell'abitazione distrutta o totalmente inagibile, fermo restando che il contributo effettivamente liquidabile sarà determinato sulla base di quanto disposto al predetto articolo 9.
3. L'assegnazione *e la contestuale liquidazione* dei finanziamenti ai Comuni è disposta con provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile.
4. I Comuni con la massima sollecitudine e comunque entro 10 giorni dalla comunicazione, da parte dell'Agenzia regionale protezione civile, della pubblicazione sul BURERT del provvedimento di assegnazione *e liquidazione* dei finanziamenti di cui al comma precedente provvederanno a comunicare ai soggetti interessati l'importo del contributo assegnato, avendo cura di precisare dettagliatamente le singole voci che lo compongono, e la data della suddetta pubblicazione da cui decorre il termine di 24 mesi previsto all'articolo 18, comma 1, per la presentazione della documentazione di spesa ai fini della relativa liquidazione.

Art. 18**Termine per l'ultimazione lavori e per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa ai fini della liquidazione del contributo**

1. Al fine di ottenere la liquidazione del contributo di cui alla presente direttiva gli interventi di demolizione e ricostruzione ovvero di demolizione e nuova costruzione o acquisto di altra abitazione di cui all'articolo 9, o gli interventi di cui all'articolo 10 devono essere eseguiti e comprovati, a pena di decadenza, mediante la produzione *della documentazione necessaria, compresa quella di spesa*, da parte dei soggetti interessati al Comune di riferimento entro il **termine perentorio di 24 mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'atto di assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 17.
2. Il Comune procede all'adozione dell'atto di liquidazione del contributo all'avente titolo secondo le modalità di cui ai successivi articoli 19 e 20 entro 30 giorni dalla presentazione da parte degli interessati della documentazione ivi indicata.
3. Nel caso di lavori eseguiti in economia (esecuzione in proprio), sono ammesse a contributo unicamente le spese comprovate da fatture e/o ricevute fiscali intestate al beneficiario del contributo riferibili inequivocabilmente agli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente direttiva e attestati tali dal Comune.

Art. 19**Liquidazione del contributo in acconto**

1. In riferimento al solo contributo di cui all'articolo 9, l'interessato, una volta ricevuta la comunicazione del Comune di cui all'articolo 17, comma 4, può richiederne al Comune l'erogazione a titolo di acconto, presentando, a tal fine, copia conforme all'originale della seguente documentazione:
 - a) contratto preliminare di vendita redatto con scrittura privata autenticata o atto pubblico nel caso di acquisto di nuova abitazione;
 - b) stato di avanzamento lavori pari o superiore al 50% delle opere da eseguire unitamente al computo metrico dei lavori nel caso di ricostruzione o nuova costruzione;
 - c) ogni altra documentazione necessaria richiesta dall'amministrazione.
2. L'acconto è liquidato dal Comune nel limite massimo del 50% del contributo assegnato e, comunque, non oltre l'importo della spesa sostenuta e comprovata tramite fatture, bonifici bancari riferiti inequivocabilmente allo stato di avanzamento dei lavori o all'atto preliminare di vendita.
3. L'interessato decade dal contributo qualora non provveda all'ultimazione dei lavori e non presenti la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del saldo entro il termine perentorio di 24 mesi cui al precedente articolo 18, comma 1. In tale caso, l'intera somma percepita a titolo di acconto dovrà essere restituita entro i successivi 30 giorni, decorsi inutilmente i quali, il Comune procederà con le azioni di recupero forzato.

Art. 20**Liquidazione del contributo a saldo**

1. Per la liquidazione del contributo a saldo, l'interessato deve presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il termine di 24 mesi di cui al precedente articolo 18, comma 1, la seguente documentazione:
 - a) planimetria catastale della nuova unità abitativa da cui risulti la superficie complessiva Sc (Su ed eventuali Snr e Sp) come definita nel precedente articolo 9;
 - b) copia conforme all'originale del rogito notarile, in caso di acquisto di nuova unità abitativa;
 - c) l'originale della documentazione comprovante la spesa sostenuta valida ai fini fiscali, da annullarsi a cura del Comune tramite apposizione di apposito timbro con l'indicazione della linea di finanziamento di cui all'atto di approvazione della presente direttiva e l'importo finanziato;
 - d) ogni altra documentazione necessaria richiesta dell'amministrazione.
2. *L'importo del contributo assegnato e comunicato dal Comune all'interessato ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, fermo restando che in nessun caso può essere rideterminato in aumento, è rideterminato in diminuzione in sede di liquidazione, qualora:*
 - a) *nel caso di cui all'articolo 9, il contributo assegnato sia stato determinato in base alla superficie complessiva dell'abitazione distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq e la nuova abitazione abbia superficie complessiva minore o il prezzo di acquisto o il costo di costruzione o di ristrutturazione sia di importo inferiore come previsto ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 9;*
 - b) *nel caso di cui all'articolo 10, il contributo assegnato sia stato determinato sull'importo stimato dei danni ammissibili e la spesa effettivamente sostenuta sia di importo inferiore a quello stimato.*
3. *Ove il contributo liquidato sia di importo inferiore a quello assegnato, il Comune dovrà restituire e riversare la differenza alla contabilità speciale intestata al Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile secondo quanto previsto all'articolo 21.*

Art. 21

Rendicontazione della spesa e restituzione di eventuali economie accertate dai Comuni

1. *Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 24 mesi di cui al comma 1 dell'articolo 18, ovvero - qualora i contributi siano liquidati a saldo a tutti gli aventi diritto prima del suddetto termine di 24 mesi - entro 60 giorni dall'ultima liquidazione eseguita, il Comune a rendiconto della spesa trasmette all'Agenzia regionale di protezione civile un elenco riepilogativo delle pratiche liquidate corredato da copia conforme all'originale degli atti amministrativi di liquidazione, evidenziando per singola pratica l'importo di eventuali economie accertate e da restituire e riversare nella contabilità speciale intestata al Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile secondo le indicazioni che quest'ultima fornirà, previa verifica della completezza e correttezza dei dati riportati nei predetti atti comunali.*
2. *In caso di inesatto accertamento delle economie di cui al comma precedente, l'Agenzia richiederà al Comune le necessarie rettifiche.*

MODULO DC/P



Agenzia regionale di protezione civile

Spazio per l'apposizione
della marca da bollo

**DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DISTRUTTA O TOTALMENTE INAGIBILE
IN CONSEGUENZA AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI
VERIFICATISI NEI MESI DI MARZO E APRILE 2013 NEL TERRITORIO
REGIONALE**

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

AL COMUNE DI _____

IL SOTTOSCRITTO _____
(COGNOME E NOME)**CHIEDE**

- IL CONTRIBUTO PER LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE DISTRUTTA O TOTALMENTE INAGIBILE O PER LA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE O L'ACQUISTO DI ALTRA ABITAZIONE PRINCIPALE O PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN'ABITAZIONE DI PROPRIETA' ESISTENTE ALLA DATA DELL'8 OTTOBRE 2015 *(articolo 9 della direttiva)*
- IL CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE TOTALMENTE INAGIBILE TRAMITE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO *(articolo 10 della direttiva)*

(ATTENZIONE: barrare il caso che interessa. I contributi non sono cumulabili tra di loro pertanto la domanda può essere presentata per una sola tipologia di contributo)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, il sottoscritto consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA QUANTO SEGUE**SEZIONE I: DATI GENERALI**

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE	
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA __/__/__
NAZIONALITA'	
COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA
VIA/PIAZZA	N.

E' STATO PERCEPITO IL RELATIVO CONTRIBUTO:

- SI (Indicare importo €. _____)
- NO

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che:

- ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7, commi 7 e 8, della direttiva, in caso di abitazione in comproprietà, in assenza di delega alla riscossione del contributo da parte degli altri comproprietari conferitagli tramite il "Modulo delega del comproprietario", gli sarà liquidato il contributo limitatamente alla parte di spesa da lui sostenuta e debitamente documentata, con esclusione pertanto della spesa eventualmente sostenuta da altri comproprietari che non hanno conferito la delega;
- ai sensi di quanto stabilito all'articolo 10-bis, comma 2, della direttiva, la somma che eventualmente residui dal massimale di € 80.000,00 potrà essere utilizzata, sulla base di apposito accordo tra i proprietari, per la copertura delle spese relative alle quote parti (quote millesimali) delle parti comuni riferite alle abitazioni secondarie presenti nell'unità o aggregato strutturale (edificio residenziale);
- l'amministrazione rimane estranea ad ogni e qualsiasi controversia insorta o che dovesse insorgere tra privati in relazione all'applicazione della direttiva disciplinante i contributi in parola.

SI ALLEGA:

- **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI**
- **PERIZIA ASSEVERATA** (*solo per le abitazioni totalmente inagibili*)
- **ELABORATO PLANIMETRICO DELL'ABITAZIONE DISTRUTTA O TOTALMENTE INAGIBILE E STATO DI LEGITTIMAZIONE**
- **ELABORATO PLANIMETRICO DELLA NUOVA ABITAZIONE** (*ove già disponibile*)
- **COPIA POLIZZA ASSICURATIVA**
- **QUIETANZA LIBERATORIA E PERIZIA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI**
- **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'IMPORTO ED IL TITOLO IN BASE AL QUALE E' CORRISPOSTO IL CONTRIBUTO DA PARTE DI ALTRO ENTE PUBBLICO PER DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI DI MARZO E APRILE 2013**
- _____
- _____

SPAZIO RISERVATO per eventuali dichiarazioni aggiuntive

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
N.B. Qualora la presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia o la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Data _____ **Firma del dichiarante** _____

LEGGERE CON ATTENZIONE:

1. Il dichiarante è tenuto a leggere con attenzione la direttiva che disciplina i criteri, le procedure e i termini per la presentazione della domanda e per il riconoscimento del Contributo per l'abitazione principale del proprietario o del terzo distrutta o totalmente inagibile situata in uno dei Comuni individuati con la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile n. 573/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 206 del 23 luglio 2013, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio regionale nei mesi di marzo e aprile 2013 (Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 83/2013)
2. La presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). Ai sensi dell'art 75, D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Qualora dai controlli da effettuarsi a cura dei Comuni emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art 75 D.P.R. n. 445/2000).

Modulo Delega del Comproprietario



Agenzia regionale di protezione civile

DIRETTIVA DISCIPLINANTE I CRITERI, LE MODALITA' E I TERMINI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DISTRUTTE O TOTALMENTE INAGIBILI IN CONSEGUENZA AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEI MESI DI MARZO E APRILE 2013 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

DELEGA DEL COMPROPRIETARIO ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

AL COMUNE DI _____

IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- PER LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE DISTRUTTA O TOTALMENTE INAGIBILE O PER LA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE O L'ACQUISTO DI ALTRA ABITAZIONE PRINCIPALE O PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN'ABITAZIONE DI PROPRIETA' ESISTENTE ALLA DATA DELL'8 OTTOBRE 2015 *(articolo 9, della direttiva)*
- PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE TOTALMENTE INAGIBILE TRAMITE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO *(articolo 10 della direttiva)*

PRESENTATA DA

Cognome _____ Nome _____
 nato a _____ il _____ / _____ / _____
 CF _____
 in data _____ con n. protocollo _____
 nella sua qualità di comproprietario per la quota di _____ / _____ dell'abitazione sita nel Comune di _____
 Via _____
 n. _____ Contraddistinta al NCEU del Comune di _____
 con i seguenti identificativi catastali: Fg _____ Mapp _____ Sub _____

* * * * *

IL/I SOTTOSCRITTO/I

1) Cognome _____ Nome _____
 nato a _____ il _____ / _____ / _____

CF _____ in qualità di comproprietario per la quota di ____/____
dell'abitazione sopra identificata;

2) Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il ____/____/____
CF _____ in qualità di comproprietario per la quota di ____/____
dell'abitazione sopra identificata;

3) Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il ____/____/____
CF _____ in qualità di comproprietario per la quota di ____/____
dell'abitazione sopra identificata;

4) Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il ____/____/____
CF _____ in qualità di comproprietario per la quota di ____/____
dell'abitazione sopra identificata;

DELEGA/NO

Il Sig.
Cognome _____ Nome _____ (*comproprietario
che ha presentato la domanda di contributo*) **a riscuotere** a suo/loro nome e per suo/loro conto il contributo
- di cui alla domanda sopra indicata nella misura determinata dal Comune ai sensi della direttiva - per la
quota parte della spesa sostenuta e comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali, intestata al/i
sottoscritto/i delegante/i.

Il Sottoscritto/i deleganti dichiarano di essere consapevole/i che:

- o il contributo sarà erogato al comproprietario che ha presentato la relativa domanda limitatamente alla spesa sostenuta e comprovata da documentazione a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa sostenuta MA NON comprovata da documentazione intestata al/i sottoscritto/i
- o l'amministrazione è estranea ad eventuali controversie tra i comproprietari;

Si allega:

- copia documento di identità in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i

SPAZIO RISERVATO per eventuali dichiarazioni aggiuntive

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche, il/i sottoscritti/o dichiara/no di essere informato/i che i dati personali raccolti e contenuti nel presente atto di delega saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Data _____

Firma

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

Modulo accordo per l'esecuzione dei lavori e/o delega alla riscossione del contributo per le parti comuni di un edificio residenziale



Agenzia regionale di protezione civile

DIRETTIVA DISCIPLINANTE I CRITERI, LE MODALITA' E I TERMINI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DISTRUTTE O TOTALMENTE INAGIBILI IN CONSEGUENZA AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEI MESI DI MARZO E APRILE 2013 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

ACCORDO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E/O DELEGA ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO PER LE QUOTE PARTI (QUOTE MILLESIMALI) DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE
(articolo 10-bis della direttiva)

AL COMUNE DI _____

IN RELAZIONE ALLA/E DOMANDA/E DI CONTRIBUTO

- PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA/E ABITAZIONE/I PRINCIPALE/I TOTALMENTE INAGIBILE/I TRAMITE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO (articolo 10 della direttiva)

PRESENTATA/E DA

1) Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il ____ / ____ / ____

CF _____

in data _____ con n. protocollo _____

nella sua qualità di proprietario dell'abitazione principale sita nel Comune di _____

Via _____ n. _____

Contraddistinta al NCEU del Comune di _____

con i seguenti identificativi catastali: Fg _____ Mapp _____ Sub _____

2) Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il ____ / ____ / ____

CF _____

in data _____ con n. protocollo _____

nella sua qualità di proprietario dell'abitazione principale sita nel Comune di _____
 Via _____ n. _____
 Contraddistinta al NCEU del Comune di _____
 con i seguenti identificativi catastali: Fg _____ Mapp _____ Sub _____

* * * * *

IL/I SOTTOSCRITTO/I

1) Cognome _____ Nome _____
 nato a _____ il ____ / ____ / ____
 CF _____

Nella qualità di proprietario dell'abitazione (*barrare il caso che interessa*) • principale • secondaria
 sita nel Comune di _____
 Via _____ n. _____
 contraddistinta al NCEU del Comune di _____
 con i seguenti identificativi catastali: Fg _____ Mapp _____ Sub _____
 Quota parte (quota millesimale) detenuta sugli elementi strutturali, di finitura ed impianti tecnologici,
 costituenti parti comuni dell'edificio residenziale _____

2) Cognome _____ Nome _____
 nato a _____ il ____ / ____ / ____
 CF _____

Nella qualità di proprietario dell'abitazione (*barrare il caso che interessa*) • principale • secondaria
 sita nel Comune di _____
 Via _____ n. _____
 Contraddistinta al NCEU del Comune di _____
 con i seguenti identificativi catastali: Fg _____ Mapp _____ Sub _____
 Quota parte (quota millesimale) detenuta sugli elementi strutturali, di finitura ed impianti tecnologici,
 costituenti parti comuni dell'edificio residenziale _____

3) Cognome _____ Nome _____
 nato a _____ il ____ / ____ / ____
 CF _____

Nella qualità di proprietario dell'abitazione (*barrare il caso che interessa*) • principale • secondaria
 sita nel Comune di _____
 Via _____ n. _____
 Contraddistinta al NCEU del Comune di _____
 con i seguenti identificativi catastali: Fg _____ Mapp _____ Sub _____
 Quota parte (quota millesimale) detenuta sugli elementi strutturali, di finitura ed impianti tecnologici,
 costituenti parti comuni dell'edificio residenziale _____

4) Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____ / _____ / _____

CF _____

Nella qualità di proprietario dell'abitazione (*barrare il caso che interessa*) • principale • secondaria

sita nel Comune di _____

Via _____ n. _____

Contraddistinta al NCEU del Comune di _____

con i seguenti identificativi catastali: Fg _____ Mapp _____ Sub _____

Quota parte (quota millesimale) detenuta sugli elementi strutturali, di finitura ed impianti tecnologici, costituenti parti comuni dell'edificio residenziale _____

CON IL PRESENTE ATTO CONCORDANO

DI VOLERSI AVVALERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS DELLA DIRETTIVA, DELLA POSSIBILITA' DI USUFRUIRE DELLE EVENTUALI SOMME RESIDUE DAL MASSIMALE DI € 80.000,00 PREVISTO PER CIASCUNA ABITAZIONE PRINCIPALE

A TAL FINE I PROPRIETARI DELLE ABITAZIONI SECONDARIE SOPRA IDENTIFICATE CONFERISCONO DELEGA

• Al Sig. Cognome _____ Nome _____ (proprietario dell'abitazione principale che ha presentato domanda di contributo), ad **eseguire i lavori** di ripristino degli elementi strutturali, di finitura e impianti tecnologici danneggiati costituenti parti comuni dell'unità o aggregato strutturale comprendente l'/e abitazione/i principale/i e l'/e abitazione/i secondaria/e sopra identificate
(*da barrare e compilare solo nei casi di interventi di ripristino delle parti comuni danneggiate dell'unità o aggregato strutturale NON ancora eseguiti alla data di pubblicazione della direttiva*)

• Al/ai :

- Sig. Cognome _____ Nome _____ (proprietario dell'abitazione principale che ha presentato domanda di contributo)

- Sig. Cognome _____ Nome _____ (proprietario dell'abitazione principale che ha presentato domanda di contributo)

a riscuotere il contributo riconosciuto per gli interventi di ripristino degli elementi strutturali, di finitura e impianti tecnologici danneggiati costituenti parti comuni dell'unità o aggregato strutturale, riferite alla/e abitazione/i secondaria/e nella misura determinata dal Comune nel rispetto dei criteri, presupposti e condizioni e nel limite dei massimali stabiliti nella richiamata direttiva.

(*da barrare obbligatoriamente sia nel caso in cui gli interventi di ripristino delle parti comuni danneggiate dell'unità o aggregato strutturale siano GIÀ STATI ESEGUITI alla data di pubblicazione della direttiva sia nei casi in cui, a tale data, detti interventi NON siano ancora stati eseguiti*)

* * * *

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10-bis della direttiva, i sottoscritti dichiarano che in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi marzo/aprile 2013 sono state danneggiate le seguenti parti comuni

dell'unità o aggregato strutturale riferite sia alle abitazioni principali sia alle abitazioni secondarie sopra identificate:

- fondazioni
- copertura
- elementi strutturali e non strutturali orizzontali e verticali
- infissi interni
- infissi esterni
- impianto elettrico
- impianto termico
- impianto idraulico/fognario

e che la spesa per gli interventi di ripristino delle parti comuni, ammontante complessivamente ad € _____, IVA inclusa, (*indicare le spesa stimata con perizia asseverata o, se già sostenuta, comprovata da documentazione valida ai fini fiscali*) è così ripartita, in ragione della quota millesimale di ciascuna abitazione, principale e secondaria:

1) abitazione (*barrare il caso che interessa*) • principale • secondaria di proprietà del Sig. _____

€ _____

2) abitazione (*barrare il caso che interessa*) • principale • secondaria di proprietà del Sig. _____

€ _____

3) abitazione (*barrare il caso che interessa*) • principale • secondaria di proprietà del Sig. _____

€ _____

4) abitazione (*barrare il caso che interessa*) • principale • secondaria di proprietà del Sig. _____

€ _____

Il/la sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i che, in assenza di delega all'esecuzione dei lavori ed alla riscossione del contributo e, comunque, in mancanza di somme residue dal massimale di € 80.000,00 previsto per ciascuna abitazione principale (ove ciascun massimale sia necessario a coprire la spesa per gli interventi su ciascuna abitazione principale compresa la relativa quota delle parti comuni) la spesa sostenuta per il ripristino delle parti comuni dell'unità o aggregato strutturale, riferita alla/e altra/e abitazione/i secondaria/e, rimane a carico dei rispettivi proprietari.

